



Decreto Dirigenziale n. 112 del 18/07/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 – DG per la mobilità

Oggetto dell'Atto:

D.lgs. 285.92 e D.P.R. n. 495.1992. Declassificazione, ai fini della sdemanializzazione, di un relitto stradale, ricadente nel comune di Pisciotta (AV).

PREMESSO che

- a. con D.lgs. n. 285 del 30/4/1992 e ss. mm. ii è stato adottato il nuovo “codice della strada”;
- b. l'articolo 2 del citato D.lgs. definisce e classifica le strade in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali;
- c. il comma 5 del predetto articolo, in particolare, stabilisce che per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, si distinguono in statali, regionali, provinciali, comunali, secondo criteri predefiniti;
- d. ai sensi del combinato disposto dell'art 2 comma 9 del D.lgs. n. 285/92 e dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 495/92, quando le strade non statali non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio e con il medesimo decreto sono nuovamente classificate;

PREMESSO altresì che:

- a. con D.lgs. n. 112/98 sono state conferite alle regioni le funzioni amministrative sulle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, nonché le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria;
- b. con D.G. R n. 612 del 29/10/2011 e ss. mm. ii., è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- c. con DGR n. 478 del 10/9/2012, modificata con DGR n. 619 del 8/11/2016 sono state declinate le funzioni demandate, in via generale, ai dirigenti delle strutture amministrative di cui all'art. 6 del Regolamento n. 12 del 2011 ed approvata l'articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere;
- d. in particolare, la sopra citata delibera ha attribuito alla UOD 07 della DG Mobilità, tra le altre, le funzioni relative alla classificazione e declassificazione delle strade ai sensi della normativa citata in premessa.

CONSIDERATO che:

- a. con nota prot. n. 5694 del 19/06/2023, acquisita con protocollo regionale n. 323808 del 26/06/2023, il Comune di Pisciotta (SA), ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D. Lgs n. 285/1992, ha chiesto la declassificazione ai fini della sdemanializzazione, del seguente relitto stradale:
Relitto stradale tratto di via Marina di Pisciotta – Acquabianca, individuato in catasto al foglio 18, particelle 456, 457, 455 e 458 delimitato e confinante per l'intero lato con la p.lla 235, lato monte, per una superficie di mq. 523,00;
- b. con la medesima nota il Comune ha trasmesso, tra l'altro, la Delibera di C.C. n. 4 del 30.01.2023 di sdemanializzazione e vendita del suindicato relitto stradale con allegate la planimetria catastale dei luoghi;
- c. il giorno 14.07.2023 è stato effettuato un sopralluogo sull'area in argomento;

RILEVATO, che:

- a. nella richiamata Delibera nn. 4/2023, il medesimo Comune ha dichiarato che le aree stradali in argomento non sono più adibite a sede stradale e non più utilizzabili al fine della pubblica utilità;
- b. che per i motivi su esposti ricorrono le condizioni per la declassificazione e la successiva alienazione del relitto stradale in questione;

RITENUTO

- a. di poter declassificare, ai fini della sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 2, c. 9 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, i seguenti relitti stradali:
Relitto stradale tratto di via Marina di Pisciotta – Acquabianca, individuato in catasto al foglio 18, particelle 456, 457, 455 e 458 delimitato e confinante per l'intero lato con la p.lla 235, lato monte, per una superficie di mq. 523,00
in esito alla richiesta del Comune di Pisciotta (SA) espressa con la nota prot. n. 5694 del 19/06/2023, acquisita con protocollo regionale n. 323808 del 26/06/2023

VISTO

- a. il sopralluogo del 14.07.2023;
- b. la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2023;
- c. la DGR n. 478 del 10/9/2012;

- d. la DGR n. 619 del 8/11/2016 di modifica della DGR n. 478 del 10/9/2012;
- e. il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
- f. il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile della P.O. di cui al D.D. n. 31 del 09.03.2023, a mezzo di invio della proposta del presente provvedimento

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di declassificare, ai fini della sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 2, c. 9 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, i seguenti relitti stradali:
Relitto stradale tratto di via Marina di Pisciotta – Acquabianca, individuato in catasto al foglio 18, particelle 456, 457, 455 e 458 delimitato e confinante per l'intero lato con la p.lla 235, lato monte, per una superficie di mq. 523,00;
in esito alla richiesta del Comune di Pisciotta (SA) espressa con la nota prot. n. 5694 del 19/06/2023, acquisita con protocollo regionale n. 323808 del 26/06/2023;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai fini della decorrenza degli effetti della declassificazione, ai sensi dell'art 3, comma 5, del DPR n. 495/1992;
3. di incaricare il Responsabile del Procedimento di procedere, entro sessanta giorni dalla predetta pubblicazione sul BURC, alla trasmissione del presente decreto all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la sicurezza stradale per la registrazione nell'archivio nazionale delle strade;
4. di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Pisciotta (SA), per il seguito di competenza.

Ing. G. Di Prisco